



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 158 del - 7 MAR. 2019

OGGETTO CONVENZIONE ATTIVA CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CUS MILANO RUGBY ASD" DI MILANO ONLUS PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO MARKETING E L.P.

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 27/02/19 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € 7.200,00, previsti nella presente proposta, rientrano nel Bilancio Preventivo d'Esercizio anno 2019 al Conto Economico n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati".

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 158 del - 7 MAR. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Richiamati

- l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992, il comma 1 lett c). dell'art.55 del CCNL 8.06.200 area dirigenza medica stabiliscono che l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda pubblica del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse, purché siano garantiti i principi di rotazione e della fungibilità;
- il comma 9 dell'art. 58 del C.C.N.L. del 08.06.2000 della Dirigenza medica e veterinaria prevede che il regolamento sull'attività LP della ASST Pini-CTO disciplini l'attività in parola;
- il vigente Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale, che definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio della medesima attività e gli schemi di riparto dei proventi;

preso atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica "CUS Milano RUGBY Asd" di Milano, con sede legale in Via Fabio Filzi n. 19 - Milano, ha chiesto con nota mail in atti la disponibilità di questa Azienda alla stipula di una convenzione sino al 31.12.2019 per attività di consulenza di ortopedia e traumatologia in favore dei propri tesserati mediante un accesso settimanale presso la sede dell'Associazione e della disponibilità dell'effettuazione di prestazioni ambulatoriali per accertamenti specifici a seguito di infortunio;

rilevato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica "CUS Milano RUGBY Asd" è una associazione sportiva affiliata al CONI tramite la Società Italiana Rugby e che attualmente conta circa 400 tesserati praticanti;

vista la nota in atti, assentita dal Direttore Sanitario, con cui il Direttore della UOC I^ Clinica Ortopedica, prof. Pietro Randelli approva la richiesta di convenzionamento proponendo altresì alcuni percorsi diagnostici integrativi da effettuarsi in favore dei tesserati della sopracitata Associazione Sportiva in caso di infortunio;

preso atto che il Direttore della UOC I^ Clinica Ortopedica, prof. Pietro Randelli con nota depositata agli atti, ha espresso parere favorevole alla proposta di convenzione dichiarando altresì che le prestazioni saranno rese al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di

duf

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **158** del **- 7 MAR. 2019**

servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa, per i volumi prestazionali e per l'effettuazione di turni e reperibilità, nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, e infine, nel rispetto del principio della rotazione tra i medici della UOC I^a Clinica Ortopedica;

visto il testo di convenzione allegato alla presente proposta, che prevede tra l'altro, il pagamento da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "CUS Milano RUGBY Asd" di una quota forfettaria mensile complessiva pari a € 600,00 per la remunerazione di un accesso settimanale da effettuarsi da parte dei dirigenti medici afferenti alla UOC I^a Clinica Ortopedica presso la sede dell'Associazione in parola;

considerato che l'introito annuo complessivo derivante dal presente provvedimento è stimato in € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00) e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico autorizzato che ha svolto gli accessi presso la sede dell'Associazione in parola, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;

ritenuto pertanto

- di favorire l'accesso dei tesserati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "CUS Milano RUGBY Asd" mediante l'offerta di una scontistica pari al 20% sulle prestazioni in libera professione dell'Azienda, da effettuarsi da parte dei medici aderenti come meglio specificato nel testo di convenzione allegato alla presente proposta;
- di poter accogliere la predetta richiesta in quanto l'erogazione delle consulenze mediche in argomento garantisce comunque il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.R., con riserva espressa di riesaminare le determinazioni assunte alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia, nonché delle emanande linee guida regionali in ordine all'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario previste dal comma 8 bis dell'art. 18 della LR 33/2009, così come peraltro indicato nella DGR XI/1046 del 17.12.2018 (Regole del SSR 2019);
- di approvare, la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi - ai sensi dell'art. 55, comma 1 lett. e) del CCNL 8 giugno 2000 area della dirigenza medica, - nel testo depositato agli atti, con validità a partire dallo 01.01.2019, e scadenza al 31.12.2019, assegnando la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla Direzione Medica di Presidio del P.O. Pini;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di stipulare per il periodo dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019, per le motivazioni espresse in premessa, una convenzione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "CUS Milano Rugby Asd" di Milano per attività di consulenza di Ortopedia e Traumatologia effettuate dal personale medico afferente alla U.O. I Clinica Ortopedia del PO Pini con rapporto di lavoro esclusivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'atto convenzionale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 158 del - 7 MAR. 2019

- 2- di stabilire che le prestazioni saranno rese al di fuori dell'orario di servizio mediante accessi presso le strutture convenzionate, compatibilmente con le esigenze della UO I^a Clinica Ortopedica e fatte salve le necessità aziendali inderogabili e non programmabili;
- 3- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 4- di contabilizzare l'introito derivante dal presente provvedimento, pari a € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00) sul Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019 sul conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati" e di stabilire che lo stesso verrà ripartito al personale medico autorizzato che ha svolto le consulenze, erogando la quota di competenza al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, così come stabilito nel Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività Libero Professionale;
- 5- di autorizzare la scontistica prevista nella convenzione a valere sul tariffario aziendale delle prestazioni libero professionali, per i medici aderenti, in favore dei tesserati dell'Associazione Sportiva in parola;
- 6- di assegnare la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto alla Direzione Medica di Presidio del P.O. Pini;
- 7- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 8- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granetto



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 158 del 7 MAR. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 12 MAR. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 124 al.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Cicchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorio.it

K

dw

Convenzione tra la ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Universitario Sportivo di Milano" di Segrate per attività di consulenza di ortopedia e traumatologia.

TRA

La ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominata "ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09320530968, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima,

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "CUS Milano RUGBY Assd" di Milano, (di seguito denominata "CUS Milano"), con sede legale in Milano, via Fabio Filzi 19, partita I.V.A. C.F. 05830070966 in persona del dott. Sergio Vicinanza, in qualità di Presidente,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

La ASST Pini/CTO autorizza il personale medico della UO I Clinica Ortopedica/Chirurgia Anca Displasica del PO Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica di cui all'oggetto nella specialità di ortopedia e traumatologia a favore della CUS Rugby.

ART. 2 – Prestazioni – compensi - accessi

Le prestazioni saranno svolte al di fuori del normale orario di servizio mediante un accesso settimanale, in modo tale da non pregiudicare la funzionalità del servizio di appartenenza del/dei Dirigente/i medico/i che effettueranno gli accessi. Le prestazioni saranno garantite, inoltre, in relazione alla disponibilità dei dirigenti medici compatibilmente con l'attività resa in favore del SSN, inclusi turni di guardia e PS, nonché il rispetto della disciplina in materia di riposi.

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il CUS Milano e il dirigente medico afferente all'ASST che effettua le prestazioni.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il CUS Milano si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso complessivo forfettario pari a 600,00 € (seicento) mensili.

Ai soci e sportivi del CUS Milano è inoltre garantito uno sconto pari al 20% a valere sul listino delle prestazioni in regime libero professionale presso le Sedi dell'Azienda. La scoutistica verrà resa ai soci e sportivi del CUS Milano al momento dell'accettazione presso le sedi della ASST, a seguito di presentazione del cartellino comprovante l'appartenenza al CUS Milano.

ART.3 – Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dal CUS Milano attraverso la predisposizione di un'ideale certificazione contenente le seguenti indicazioni: nominativo del dirigente medico, giorni e fasce orarie in cui hanno avuto luogo le stesse, numero e tipologia.

Tale documentazione sarà inviata trimestralmente al Servizio Marketing e LP e-mail marketinglp@asst-pini-cto.it per l'emissione della fattura.

ART. 4 - Termini di Pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal CUS Milano entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO.

L'Amministrazione della ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge e dal regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero-professionale.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione fino al totale esaurimento delle pendenze, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni trenta dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART.5 - Assicurazione

La ASST Pini/CTO dichiara che le attività prestate di Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT. E' esclusa, in ogni caso, qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della ASST Pini/CTO.

Il CUS Milano dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo, in caso di responsabilità a lui attribuibili.

ART. 6 – Tutela della salute del lavoratore

Il CUS Milano dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

ART.7 - Riservatezza e trattamento dei dati

La ASST Pini/CTO e il CUS Milano si danno reciprocamente atto di essere state informate circa le modalità e le finalità di trattamento dei loro dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui al GDPR 679/2016.

ART. 8 - Durata

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019 con possibilità di rinnovo da formalizzarsi mediante accordo scritto tra le parti.

ART. 9 - Modifiche

La forma della convenzione è quella scritta, eventuali modifiche al presente accordo devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 - Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate.

Art.11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R..

La Asst Pini/CTO si riserva la facoltà inoltre di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (Recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta a detrimento del proprio livello di competitività.

Art.12 – Clausola risolutiva

La presente convenzione si intenderà risolta qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima. Il CUS Milano si impegna inoltre a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dalla ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività tramite materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del CUS Milano, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il CUS Milano non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento. Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

Art .13 - Imposta di bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico del CUS Milano.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1^a comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Elezione di domicilio

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni, avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali:

ART.16 – Disposizioni finali

La ASST Pini/CTO e il CUS Milano attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini/CTO e il CUS Milano in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, **- 7 MAR. 2019**

per la ASST Centro Specialistico

Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Laurelli

Milano, 19 febbraio '19

per l'Associazione Sportiva Dilettantistica

CUS Milano Rugby asd

IL PRESIDENTE

Sergio Yicianza

CUS MILANO RUGBY A.S.D.